

DETERMINAZIONI DELLA DIRETTRICE GENERALE

Atto n. 90 ADW del 27/02/2025

Oggetto: Servizi necessari per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico economica per la progettazione delle tecniche di risanamento da radon presso tutte le palazzine della sede dell'OGS di Borgo Grotta Gigante 42/c a Sgonico (TS). Importo massimo stimato dell'affidamento € 22.800,00, IVA esclusa. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla società SI ECO Sicurezza ed Ecologia S.r.l. Unipersonale.

LA DIRETTRICE GENERALE

- Premesso** che, con la propria precedente determinazione n. 491 ADW del 03/07/2023 è stato affidato alla società M.D.A. di D'Ambrosio Matteo un servizio di consulenza tecnica per la predisposizione di linee guida che contengano le misure correttive per la riduzione della concentrazione di gas radon del comprensorio dell'OGS di Borgo Grotta Gigante, Sgonico (TS);
- preso atto** che la società M.D.A. ha fornito, nel rispetto di quanto disposto al D. Lgs. 101/2020 Titolo IV, il Piano di Risanamento da Gas Radon che propone delle soluzioni tecniche e impiantistiche per la risoluzione del problema della concentrazione del suddetto gas nei locali dell'OGS;
- considerato** che per la realizzazione del suddetto piano di risanamento e nel rispetto del D. Lgs. 101/2020 Titolo IV e ai CAM edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 per quanto applicabili, risulta necessario affidare a un'impresa in possesso dei necessari requisiti di professionalità i servizi necessari per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico economica per la progettazione delle opere di risanamento da Radon presso tutte le palazzine della sede dell'OGS di Borgo Grotta Gigante a Sgonico (TS);
- visto** il disposto dell'art. 17 dello Statuto dell'OGS che dispone, tra l'altro, che il Direttore Generale stipula in nome e per conto dell'Ente i contratti, le convenzioni, gli accordi quadro ed in genere tutti gli atti negoziali salvo quanto previsto all'articolo 8 dello Statuto e salva la possibilità di delega ai dirigenti/direttori da disciplinare con apposito regolamento;
- ricordato** che gli affidamenti relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernenti gli interventi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro fanno capo alla Direttrice Generale;

visto	<p>che per il servizio in oggetto l'OGS ha stimato che l'importo dell'affidamento ammonta a € 22.800,00 IVA esclusa, e che tale importo è così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prezzo a base di gara € 19.000,00 • opzioni ex art. 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 € 0,00 • opzione di cui all'articolo 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 € 3.800,00
dato atto	che si ritiene che all'appalto di cui trattasi non sia applicabile alcun CCNL in quanto la società ha dichiarato l'assenza di dipendenti;
sentito	l'RSPP e accertato che, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, il servizio sopra indicato non comporta rischi da interferenza sul luogo di lavoro, per cui l'OGS, al fine dell'appalto, non ha redatto il DUVRI e i costi della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a € 0,00;
accertato	<p>che per il servizio di cui trattasi non esiste un interesse transfrontaliero certo, per cui non vi è la necessità di ricorrere alle procedure ordinarie per l'affidamento;</p> <p>che il servizio di cui l'ente necessita può essere appaltato con ricorso all'affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023;</p>
accertato	che sul MEPA, nell'ambito del bando Servizi, è disponibile la categoria merceologica Servizi professionali, nell'ambito della quale è possibile procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi;
considerato	<p>che ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca;</p> <p>che il servizio oggetto dell'affidamento si può considerare funzionalmente destinato all'attività di ricerca in quanto prioritario per il regolare utilizzo delle sedi dell'OGS;</p>
ritenuto	per quanto sopra espresso che sussistono i requisiti per procedere all'affidamento del servizio a mezzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificata UnityFVG in luogo del MePA di Consip S.p.A;
considerato	che il servizio di cui trattasi deve essere affidato a un operatore economico specializzato e che l'OGS ha individuato come possibile affidatario del servizio la società SI.ECO Sicurezza ed Ecologia SRL Unipersonale, codice fiscale e P. IVA 00557360310;
rilevato	che in caso di ricorso agli affidamenti diretti deve essere rispettato il principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
accertato	che nell'ultimo anno l'OGS non ha stipulato alcun contratto pubblico di servizi con tale operatore economico, per cui risultato rispettato il principio di rotazione;
dato atto	<p>che è stata avviata sul portale UnityFVG la gara a lotto unico n. G10353 per l'affidamento del servizio di cui trattasi con l'operatore economico SI.ECO Sicurezza ed Ecologia SRL Unipersonale, codice fiscale e P.IVA 00557360310;</p> <p>che a seguito dello svolgimento della procedura telematica sulla piattaforma il suddetto operatore ha offerto, in ribasso sul prezzo di € 19.000,00 IVA esclusa posto a base di gara dall'OGS, il prezzo di € 18.750,00, IVA esclusa;</p> <p>che non sono previste opzioni ex art. 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. mentre nei documenti dell'affidamento è stata prevista l'opzione di cui all'articolo 120, comma 9 del Codice;</p>

- visto** il disposto dell'articolo 52 "Controllo su possesso dei requisiti" del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- rilevato** che sono state effettuate le verifiche parziali del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi degli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. 36/2023 nei confronti dell'operatore economico SI.ECO Sicurezza ed Ecologia SRL Unipersonale, accertando che è iscritto alla CCIAA per servizi analoghi per tipologia a quelle oggetto dell'affidamento, che non vi sono annotazioni riservate sul casellario ANAC a carico dello stesso, che il DURC risulta regolare, e che tali verifiche possono ritenersi ancora valide;
- preso atto** che, per quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, qualora, in conseguenza di successive verifiche, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, l'OGS procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- visto** l'articolo 53 "Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive" del D. Lgs. 36/2023, e in particolare il comma 4, secondo il quale "In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";
- ritenuto** di non richiedere all'operatore economico la garanzia definitiva, in considerazione del modico importo della stessa, nonostante lo stesso non abbia offerto ribasso;
- visti** gli articoli del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. dal n. 1 al n. 11, n. 15 e il correlato l'Allegato I.2, n. 16 e n. 17;
- l'articolo 6 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'OGS;
- il Regolamento interno per la definizione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- dato atto** che la sottoscritta è il Responsabile Unico del Progetto della procedura di cui trattasi;
- ritenuto** di nominare la dott.ssa Sabina Vesnaver, responsabile dell'Ufficio Patrimonio con funzioni di ufficio della rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia, quale Responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;
- valutato** che l'offerta e la documentazione amministrativa presentate sono state ritenute conformi alle disposizioni contenute nella richiesta esplorativa di preventivo;
- ritenuto** di procedere all'affidamento diretto a favore della società SI.ECO Sicurezza ed Ecologia SRL Unipersonale, codice fiscale e P.IVA 00557360310, dei servizi necessari per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico economica per la progettazione delle tecniche di risanamento del radon presso tutte le palazzine della sede dell'OGS site in Borgo Grotta Gigante 42/c a Sgonico (TS), e di autorizzare la stipula del contratto per mezzo della Piattaforma UnityFVG;
- ciò tutto premesso e considerato**

DETERMINA

1. di disporre, per i motivi esposti in premessa, l'affidamento diretto, a mezzo della piattaforma UnityFVG, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., alla società SI.ECO Sicurezza ed Ecologia SRL Unipersonale, codice fiscale e P.IVA 00557360310, dei servizi necessari per la predisposizione di uno studio di fattibilità tecnico economica per la progettazione delle tecniche di risanamento del radon presso tutte le palazzine della sede dell'OGS site in Borgo Grotta Gigante 42/c a Sgonico (TS);
2. di dare atto che il corrispettivo contrattuale ammonta a € 18.750,00 IVA esclusa e che gli oneri della sicurezza per i rischi interferenziali sono pari a € 0,00;
3. di dare atto che nei documenti dell'affidamento è stata inserita l'opzione di cui all'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023;
4. di dare atto che il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula e il servizio richiesto dovrà essere svolto entro quattro mesi solari dalla data di stipula del contratto;
5. di dare atto che l'OGS ha provveduto ad acquisire il DURC, la visura camerale dell'operatore economico e ha accertato l'assenza di annotazioni ANAC per cui, in caso di successivo accertamento del mancato possesso da parte dell'operatore economico degli ulteriori requisiti di carattere generale necessari per la stipula del contratto, l'OGS ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'OGS, per un periodo da uno a dodici mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;
6. di avvalersi della facoltà di non richiedere garanzia definitiva nei confronti dell'operatore economico;
7. di autorizzare la stipula del contratto attraverso la piattaforma UnityFVG;
8. la sottoscritta quale Responsabile Unico del Progetto;
9. di nominare la dott.ssa Sabina Vesnaver, responsabile dell'Ufficio Patrimonio con funzioni di ufficio della rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia quale Responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;
10. di dare atto che in relazione alla spesa complessiva di € 22.875,00 IVA compresa, è stata inserita in UGOV la scrittura anticipata ID DG 33767 con imputazione sul progetto FONDI-DFP, ordine n. 26 del 24/02/2025";
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'OGS nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti.

La Direttrice Generale

Dott.ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 27/02/2025 12:32:15

IMPRONTA: 80476179C9406ACC478EDC5572D2AC30E95244A71533ABA4119F50AE23FFA950
E95244A71533ABA4119F50AE23FFA950691887D4DCB45BF5A027FD6258DAEF29
691887D4DCB45BF5A027FD6258DAEF29EA834C1B770DFEAB74235EA7DED2E308
EA834C1B770DFEAB74235EA7DED2E3084C10D7B3FE4488D77A6484017724F9A5